



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 272 DEL
19 DICEMBRE 1990 ESECUTIVA ATTI CO.RE.CO. SUB N° 42047

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL
8 MARZO 1991 ESECUTIVA ATTI CO.RE.CO. SUB N° 3894

- CON DELIBERA C.C. N° 40 DEL 15.6.1992 ESEC. ATTI CO.RE.CO. SUB N° 5161
- CON DELIBERA C.C. N° 4 DEL 22.1.1993 " " " " N° 889
- CON DELIBERA C.C. N° 36 DEL 24.8.1995 " " " " N° 6583
- CON DELIBERA C.C. N° 35 DEL 28.6.1996 " " " " N° 4258
- CON DELIBERA C.C. N° 15 DEL 29.2.2000 " " " " N° 2973

Capo I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

c).- Ritenuto di apportare la seguente integrazione all'art. 6 del precitato regolamento:

“Su motivata richiesta del legale rappresentante dell'Associazione, il Responsabile del procedimento, dopo il termine stabilito dalla Giunta Comunale per la presentazione delle richieste di contributo per attività annuale, può concedere al richiedente che ha già presentato la domanda per il contributo annuale, un acconto nella misura massima del 50% di quanto erogato l'anno precedente”;

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispose, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i

soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per uso conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi; dai rispettivi regolamenti.

4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina le erogazioni e i contributi alle scuole, istituti scolastici presenti nel territorio comunale ed ai rispettivi consigli.

Capo IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 12

Criteri per l'erogazione di interventi assistenziali economici.

Il Comune di Fontaniva individua, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241/90, i seguenti criteri per l'erogazione di interventi d'assistenza economica nell'ambito dei Servizi Sociali Comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno.

Comma A: Destinatari degli interventi.

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale o con domicilio di soccorso che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Comma B: Forma di intervento.

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a.- assistenza economica continuativa;
- b.- assistenza economica straordinaria;
- c.- contributo economico per anziani ospiti di servizi residenziali.

Comma C: Assistenza economica continuativa.

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persona sola o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, avrà durata massima semestrale, eventualmente rinnovabile, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Comma D: Criteri e misura delle prestazioni d'assistenza economica continuativa.

1.- Sono assistibili le persone e i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili, eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili che non siano necessitati da motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro.

2.- Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo coloro che versino nelle seguenti condizioni:

composizione
nucleo familiare

reddito lordo
prodotto

1	fino a £ 16.000.000
2	fino a £ 22.000.000
3	fino a £ 23.000.000

per ogni ulteriore familiare a carico aggiungere £ 1.000.000.

Relativamente a particolari specifiche situazioni, saranno valutati pareri e proposte formulati dai Responsabili dei servizi.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, fatta salva la possibilità di ricorrere all'azione legale per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

3.- La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati i criteri-guida di cui alla tabella A, allegata al presente articolo, che hanno lo scopo di coadiuvare l'Assistente Sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

La condizione di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "115". Pertanto l'ammontare del sussidio continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

punteggio	importo sussidio
da punti 115 a 124	£ 200.000
da punti 125 a 134	£ 280.000
da punti 135 a 144	£ 360.000
da punti 145 a 154	£ 440.000
da punti 155 a 164	£ 520.000
da punti 165 in poi	£ 600.000

4.- Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, opera per tutti una riduzione in percentuale.

Comma E: Assistenza economica straordinaria.

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare, da gravi eventi morbosì che comportino spese non coperte dal S.S.N. o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere o per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche non coperte da altri contributi.

Comma F: Criteri e misura della prestazione d'assistenza economica straordinaria.

1.- La prestazione economica "una tantum" va intesa come contributo per spese

relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui al Comma D, n. 3.

2.- Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti, il Sindaco può disporre su richiesta dell'interessato e su proposta motivata dell'Ufficio Assistenza, l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di £ 500.000. A tal fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con un'anticipazione mensile massima di £ 1.000.000 da imputare sull'apposito capitolo del bilancio comunale. Ad esaurimento di detta somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo trasmetterà apposito rendiconto all'Ufficio Assistenza che provvederà a far adottare dalla Giunta Comunale il relativo provvedimento di approvazione, disponendo il rimborso all'Economo Comunale.

2.- Art. 12 - COMMA G: Servizio civico. (NUOVO TESTO)

1.- I soggetti riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi del comma D) e che siano privi di occupazione ed abili al lavoro, potranno richiedere di svolgere attività di servizio civico gratuito nei seguenti settori:

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, trasporti scolastici, ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio d'aiuto a persone disabili e homemaker.

Detti incarichi che il Comune affiderà, su specifica richiesta, a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituiscono rapporto di lavoro nè pubblico nè privato, nè a tempo determinato nè indeterminato, ma si tratterà di attività occasionale a preminente carattere sociale in quanto mirante a reinserire nella società cittadini che per vari motivi trovano difficoltà ad essere considerati tali. Gli orari verranno stabiliti di comune accordo.

2.- Per l'inserimento nell'attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno, in apposita domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili ed idonei a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per il citato servizio il Comune si obbliga a garantire assicurazione contro il rischio di infortuni e responsabilità civile.

La durata del servizio è strettamente collegata alla durata dell'intervento di assistenza economica continuativa di cui al comma B), punto a.

Comma H: Contributo economico per anziani ospiti di servizi residenziali.

1.- L'ospitalità in servizi residenziali è disposta dopo avere esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative ed è rivolta a cittadini residenti nel territorio comunale fino alla data del ricovero.

2.- La retta delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi.

Qualora l'anziano, per mancanza di adeguati mezzi economici, non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, l'Amministrazione Comunale, dopo aver fatto concorrere alle spese i parenti tenuti agli alimenti in base a quanto previsto dal Comma D, n. 2, integrerà la retta riconoscendo all'assistito una quota per le piccole spese fissata annualmente in conformità a quanto stabilito dall'art. 7,

comma 3, della L.R. 29.7.1989 n. 22. In questo caso l'anziano, proprietario di beni immobili, farà atto di donazione al Comune dei beni stessi in proporzione dell'intervento assistenziale concesso.

Comma I: Procedimento per la richiesta di prestazioni.

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dal Comune.

L'Assistente Sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso, il cui fac-simile è unito al presente regolamento.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il possesso di beni mobili e/o immobili;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero Mod. 101 o Mod. 201 di ciascun componente. In caso di disoccupazione, certificato storico della vicenda lavorativa rilasciato dall'Ufficio di Collocamento al lavoro (in caso di accettazione della domanda, detto certificato dovrà essere ripresentato con periodicità semestrale, pena la sospensione del beneficio);
- eventuali ricevute di affitto;
- ricevute di bollette Enel, Telecom, Cigas, ecc. dell'ultimo anno;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- eventuale altra documentazione richiesta.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire i necessari accertamenti presso l'Ufficio Ipoteca e Catasto sia nei confronti del richiedente che dei parenti tenuti agli alimenti.

Comma L: Accertamento istruttorio.

L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'Assistente Sociale che, dopo un'approfondita indagine sociale, segnalerà l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare anche forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

La proposta di intervento economico dell'Assistente Sociale sarà portata dall'Assessore ai Servizi Sociali all'attenzione della Giunta Comunale.

Comma M: Decisione.

La Giunta Comunale decide con propria deliberazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (art. 2 Legge 241/90).

In caso di accoglimento della richiesta ne indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni. In caso di non accoglimento, la domanda deve riportare le motivazioni del rigetto. Qualora l'interessato non presentasse completamente la documentazione richiesta o si rendesse necessario l'acquisizione di ulteriore documentazione, il termine dei 30 giorni viene sospeso per riprendere integralmente al momento del completamento della documentazione richiesta.

Comma N: Ricorso.

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione della Giunta Comunale con impugnatura della relativa deliberazione in base alle norme vigenti in materia.

Comma O: Azione di rivalsa per sussidi indebiti.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsate all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

TABELLA A

Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio riveniente da:

1.- REDDITO MENSILE: (Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa documentato).

Per un reddito netto compreso:

da £ 0	a £ 400.000	punti + 14
da £ 401.000	a £ 500.000	punti 0
da £ 501.000	a £ 600.000	punti - 5
da £ 601.000	a £ 700.000	punti - 10
da £ 701.000	a £ 800.000	punti - 15

Per ogni £ 100.000 in più, sottrarre 5 punti.

2.- SITUAZIONE FAMILIARE.

Per coniuge a carico	punti + 5
Per ogni figlio minore	punti + 5

3.- SITUAZIONE SOCIALE.

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali:

- solitudine e vedovanza: punti da 0 a 10
- carcerazione: punti da 0 a 10

- abitazione angusta e misera: punti da 0 a 10.

Qualora l'Amministrazione comunale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 e - 15.

4.- SITUAZIONE SANITARIA.

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'Amministrazione comunale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e + 25.

5.- INDICATORI DI CONSUMI

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, riscaldamento e telefono: saranno pertanto richieste le relative bollette. Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo, può essere attribuito un punteggio compreso tra punti 0 e - 15.

6.- REVISIONE REDDITI

Gli importi della presente tabella andranno rivisti annualmente ed aggiornati in base agli indicatori ISTAT sull'aumento del costo della vita.

poi poi

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere compresi oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o dal altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. Su proposta dell'Assessore competente per le attività culturali, ricreative e sportive, potranno essere elargiti contributi ad enti pubblici e privati, gruppi, associazioni, comitati purché siano in conformità alle seguenti condizioni:

- a) non perseguano fini di lucro;
- b) abbiano ottenuto la ratifica dal Consiglio Comunale dello statuto. Gli statuti dovranno essere improntati a criteri democratici e costituzionali;
- c) sia costituito un comitato di garanti per i gruppi, comitati o altro non provvisti di statuto. Il comitato dovrà ottenere la ratifica del Consiglio Comunale. Per gruppi o comitati spontanei che sorgano per singole manifestazioni, senza carattere di continuità, siano nominati dei responsabili dei quali dovrà essere fatta menzione nella delibera di impegno di spesa in sede di Giunta Municipale;
- d) perseguano fini socialmente, moralmente e culturalmente rilevanti;

- e) abbiano un numero di soci, iscritti o tesserati di almeno dieci residenti del comune di Fontaniva;
- f) svolgano la loro attività prevalente entro l'ambito del comune. In caso di attività esterne, queste devono coinvolgere cittadini di Fontaniva;
- g) che gli aderenti svolgano la loro opera senza retribuzione, né che sia prevista alcuna forma di compenso, escluso il rimborso delle spese vive.

L'importo del contributo sarà commisurato al tipo ed alla qualità di attività svolta, al volume di spese sostenute risultante da apposito bilancio o rendiconto dettagliato, al numero di cittadini coinvolti, al carattere continuativo o saltuario delle iniziative, all'ammontare di altri contributi ricevuti da altri Comuni, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Potranno essere concessi eventuali maggiori contributi, in via eccezionale e per particolari manifestazioni, che non potranno comunque superare il 60% della spesa prevista nell'apposito preventivo per ogni singola iniziativa e nei limiti della disponibilità di bilancio. L'Amministrazione Comunale erogherà i contributi annuali nel secondo semestre dell'esercizio finanziario.

Quanto sopra non disciplina i contributi regolati da specifiche convenzioni né i servizi a domanda individuale.

2. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone priva-

te, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti

a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per

la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

Capo VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata

mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata

alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50 % dell'importo delle spese, ~~al netto dei ricavi;~~ **in preventivo;**

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Capo IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta

che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al $\frac{70}{100}$ % delle spese, ~~al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.~~ in preventivo.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

N O R M A F I N A L E

Art. 27

Qualora nell'effettuazione di qualsiasi manifestazione, iniziativa, progetto, si realizzi un'economia di spesa, in sede di liquidazione, il contributo, il finanziamento o il beneficio economico concesso, sarà proporzionalmente ridotto.